



CITTÀ DI MODUGNO

**REGOLAMENTO DELL'ALBO FORNITORI
DEL COMUNE DI MODUGNO
(ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24 febbraio 2021

Indice

PREMESSA

ART.1 -FINALITÀ E OGGETTO

ART. 2 -CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3 -STRUTTURA ALBO DEI FORNITORI

ART. 4 -UTILIZZO DELL'ALBO

ART. 5 -PREVENTIVA PUBBLICAZIONE

ART. 6 -PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 7 -REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

ART. 8 - RELATIVI CONTROLLI ED ESCLUSIONI

ART. 9 -QUALIFICA DEL FORNITORE E RELATIVO MONITORAGGIO

ART. 10 -MODALITA' DI AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DATI

ART. 11 -VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

ART. 12 -RINNOVO ED ESTENSIONE

ART. 13 - CAUSE DI NON ISCRIVIBILITA', SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

ART. 14 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 15- GESTORE DELL'ALBO

ART. 16 -CONTROVERSIE

ART. 17 -NORME DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO DELL'ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI MODUGNO
(ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.)

PREMESSA

Il Comune di Modugno, Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice),istituisce e regola l'Albo Fornitori di lavori, beni e servizi, gestito mediante inserimento dei dati, a carico del fornitore, nel gestionale dell' Ente e successiva istituzione e pubblicazione dello stesso sul sito del Comune.

Il presente documento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO

Comma 1 - Il presente documento (di seguito Regolamento) ha come scopo la regolamentazione dell'albo dei fornitori che il Comune di Modugno (di seguito Comune) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi.

Comma 2 - L'albo dei fornitori (di seguito Albo) è lo strumento con cui il Comune procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, le forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più idonei a fornire prestazioni professionali.

Comma 3 – Le Finalità che il Comune persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- a) garantire la qualità delle prestazioni a favore del Comune nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza, secondo quanto previsto dall' art. 30, comma 1 del Codice;
- b) dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze, articolato per classi merceologiche,funzionale alla selezione degli operatori economici, da invitare in caso di affidamento diretto come previsto dal Codice;
- c) offrire anche al Comune uno strumento in grado di semplificare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

Comma 4 - Il Comune nell'utilizzo del presente Albo, si impegna a garantire la qualità delle prestazioni a favore del Comune nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1 e comma 2, del Codice;

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Comma 1 - L'Albo è utilizzato dal Comune nei seguenti casi:

- a) selezione degli operatori economici da invitare a gare disciplinate dall'art. 36 e s.m.i. del Codice;
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del Codice;
- c) acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal Codice;
- d) rilevamento dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l'art. 66 del Codice;
- e) strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alla procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 61 del Codice, alla procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice, al dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice e al partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del Codice.

- f) selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- g) altri casi individuati e previsti dalla legge.

Comma 2 - La selezione dei fornitori è effettuata dal Comune. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione del Comune, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

Comma 3 - La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Comune la sola individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare lavori e/o incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né vincola il Comune a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

Comma 4 - Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo, ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere al mercato anche in via diretta, attraverso indagini di mercato, secondo l'art. 36, comma 2, del Codice. In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione preventivamente all'atto di fornitura di Beni, Servizi e Lavori.

ART. 3 STRUTTURA ALBO DEI FORNITORI

Comma 1 - L'Albo è composto rispettivamente dai Fornitori e dai Professionisti secondo elenco categorie merceologiche e prestazioni professionali evidenziate nell' Allegato A al presente regolamento; L' elenco completo dell'Albo è presente sul SITO WEB del Comune, in apposita sezione dedicata (Albo Fornitori).

Comma 2 - Il Comune utilizza l'Albo come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice Ateco, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori.

Comma 3 - L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 7.

Comma 4 - L'Albo fornitori è di esclusivo interesse del Comune, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle procedure negoziate, deve essere effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità nel rispetto del principio di rotazione a giudizio insindacabile del Comune. Il principio di rotazione è disciplinato ai sensi delle linee guida numero 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 1097 del 26 ottobre 2016.

Comma 5 - L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure di gara.

Comma 6 - Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il Comune procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui all'art. 59 del Codice;

Comma 7 - Il Comune si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo e/o non presenti negli Allegati al regolamento.

ART. 4 UTILIZZO DELL'ALBO

Comma 1 - L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 3 con le modalità operative descritte nel presente regolamento.

ART. 5 PREVENTIVA PUBBLICAZIONE

Comma 1 - La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso sull'albo pretorio del Comune, nonché sul sito web dello stesso, nella sezione Bandi di Gara e Contratti, nel rispetto del principio di trasparenza. Il Comune si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori di Lavori, Beni e Servizi con qualunque mezzo. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Comma 1 - La procedura di iscrizione avverrà telematicamente, cliccando sull'apposito link dedicato, denominato "Istanza di iscrizione" che si troverà all'interno della sezione "albo fornitori", riveniente sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente, previo inserimento dei dati richiesti negli appositi campi obbligatori, allegando la documentazione necessaria per l'accreditamento dei fornitori e dei professionisti.

ART. 7 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Comma 1

- a) La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni;
- b) I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
- c) Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate;
- d) Per chi volesse accedere a procedure di affidamento di cui all' art. 36 del Codice, per importi superiori a €. 5.000,00, è obbligatorio che il fornitore sia iscritto e abilitato sulla piattaforma MEPA, su piattaforma EMPULIA o su qualsiasi altra piattaforma telematica similare utile agli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto le procedure di affidamento diretto superiori alla soglia precedentemente specificata sono soggette a procedura di aggiudicazione di tipo telematico.

Comma 2 - L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del Comune preposta alla gestione dell'Albo ai sensi della Legge 241/90.

ART. 8 - RELATIVI CONTROLLI ED ESCLUSIONI

Comma 1

- a) Il Comune si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese;
- b) L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuato mediante controllo formale della documentazione presentata al momento della selezione per l'invito alla partecipazione ad una procedura di gara.
- c) Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare le informazioni rese, indicando la

documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione.

- d) La mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, fermo restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- e) L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere in ogni momento controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo.

Comma 2 - La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il Comune verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Comune visibile sul sito web nella sezione di cui all' art. 6.

ART. 9 QUALIFICA DEL FORNITORE E RELATIVO MONITORAGGIO

Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto o di azienda.

Comma 2 - Il Comune provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle prestazioni possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 10 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DATI

Comma 1 - L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità della singola ditta.

La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

Comma 2 - La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione.

In tal senso il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, il Comune qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11 VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo per due anni successivi dalla pubblicazione sullo stesso e fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art.13.

ART. 12 RINNOVO ED ESTENSIONE

Comma 1 -Entro il mese antecedente la data di scadenza dei 2 anni di validità dell'iscrizione, comunicata preventivamente 30 gg prima al fornitore mediante mail inviata in automatico dal gestionale dell'Ente, l'operatore economico deve eseguire il procedimento di rinnovo mediante apposito link dedicato all'interno della sezione "Albo Fornitori" di cui all' art 6 del presente Regolamento.

Comma 2 -L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove possieda, o ne abbia conseguito successivamente, i relativi requisiti, con l'aggiunta della categoria desiderata. L'estensione potrà essere effettuata tramite modifica nell' apposita sezione dedicata della "istanza di iscrizione". In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Comma 3 -Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 8, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 13 CAUSE DI NON ISCRIVIBILITA', SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Comma 1 -Non possono essere iscritti all'Albo, i soggetti che non possiedano i requisiti di idoneità tecnico professionale, capacità economica e finanziaria, secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 80 e 83 del Codice;

Comma 2 -Il soggetto nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

Comma 3 -La struttura preposta alla gestione dell'Albo può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- c) cessazione di attività professionale;
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al soggetto;
- e) grave errore nell'esercizio dell'attività;
- f) ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- g) inadempienze contrattuali accertate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- h) omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- i) ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Comma 4 -Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- a) viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- b) è comunicato al fornitore interessato;

- c) può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o la cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 15 GESTORE DELL'ALBO

Il Gestore dell' Albo è individuato dal Comune di Modugno (BA), identificato nel Responsabile di Servizio AA.GG., nonché responsabile del procedimento, ad esso preposto che garantisce la lavorazione delle iscrizioni, delle modifiche, dei rinnovi e delle eventuali esclusioni e/o cancellazioni, nella massima trasparenza e dando traccia ad ogni comunicazione con le ditte, utilizzando strumenti informatici utili a testimoniare l'effettiva ricezione e consegna.

ART. 16 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il foro di Bari.

ART. 17 NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.